



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 07.03.2022

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

Oggetto: Impegno di spesa e pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, DICEMBRE 2021, a favore di Randstad Italia Spa. - Ufficio Centralizzato Espropri CIG 6842340D94.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita Struttura di missione, con sede a L'Aquila;

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000

particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che "Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009";

Preso atto che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli US anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di "Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012";

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l'urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Considerata, altresì, la necessità di dare continuità all'attività di prosecuzione e conclusione delle procedure espropriative di cui all'art. 4 della O.P.C.M. 3898/2010;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03.04.2014 con la quale – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo – si è disposta la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è decretato che la dichiarazione di pubblica utilità resta efficace per ulteriori due anni;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio del 09.04.2014 con il quale – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo – si è disposta la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è deliberato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera resta efficace per ulteriori due anni;

Richiamata la determinazione congiunta n. 6 del 23.09.2021, di proroga del servizio del personale somministrato UCE per il periodo compreso fra il 01.10.2021 ed il 31.12.2021;

Dato atto che per la sopra citata fornitura risulta contrassegnata dal CIG 8249398296;

Vista la fattura n. 21FVRW196730 del 31.12.2021 emessa da Randstad Italia S.p.a. relativa agli oneri retributivi e previdenziali mese di DICEMBRE 2021 di importo pari a € 8.104,26 (imponibile) più € 19,18 (IVA) per un totale di € 8.123,44;

Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C., prot. n. INAIL_31356499 risulta avere esito regolare con scadenza validità in data 08.06.2022;

Considerato che l'USRA ha effettuato la verifica di inadempimento Equitalia in data 07.03.2022 per la fattura n. 21FVRW196730 del 31.12.2021, con Codice Univoco di Richiesta:

Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento delle fatture in questione;


Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sui fondi residui della OPCM 4013/2012 destinati agli espropri, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere al pagamento della somma di 8.104,26 a favore di Randstad Italia S.p.a.;
3. Di procedere al versamento in favore del Tesoro dello Stato per la liquidazione dell'IVA (split payment) pari a € 19,18;
4. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sui fondi residui della OPCM 4013/2012 destinati agli espropri, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

L'Aquila, 7 marzo 2022


**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Dailio Provenzano